

CAPITOLATO PER L' ASSICURAZIONE
"RESPONSABILITA' CIVILE
PER ESERCENTI DI IMPIANTI NUCLEARI"

CONTRAENTE
POLITECNICO DI MILANO

INDICE

| | |
|--|----------|
| DEFINIZIONI [DEF] | 1 |
| CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA] | 2 |
| DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI | 2 |
| Art. 1 <i>Durata dell'Assicurazione – Proroga - Disdetta</i> | 2 |
| Art. 2 <i>Pagamento del Premio e decorrenza dell'Assicurazione</i> | 2 |
| Art. 3 <i>Forma delle comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione</i> | 2 |
| Art. 4 <i>Dichiarazioni del Contraente – Variazioni di rischio</i> | 2 |
| Art. 5 <i>Tracciabilità dei Pagamenti</i> | 3 |
| Art. 6 <i>Interpretazione della Polizza</i> | 3 |
| Art. 7 <i>Altre Assicurazioni</i> | 3 |
| Art. 8 <i>Recesso dal Contratto</i> | 3 |
| Art. 9 <i>Surroga della Società</i> | 4 |
| Art. 10 <i>Oneri fiscali</i> | 4 |
| Art. 11 <i>Foro competente</i> | 4 |
| Art. 12 <i>Rinvio alle norme di legge</i> | 4 |
| Art. 13 <i>Trattamento dei dati</i> | 4 |
| Art. 14 <i>Coassicurazione e Delega</i> | 4 |
| Art. 15 <i>Conteggio del Premio</i> | 4 |
| NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO | 5 |
| Art. 16 <i>Obblighi del Contraente – Denuncia del Sinistro</i> | 5 |
| Art. 17 <i>Gestione delle vertenze di Danno – Spese Legali e Peritali</i> | 5 |
| ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO [AC] | 6 |
| SEZIONE “A” – DANNI NUCLEARI | 6 |
| Art. 1 <i>Oggetto dell'Assicurazione</i> | 6 |
| Art. 2 <i>Limiti di Risarcimento</i> | 6 |
| Art. 3 <i>Danni provocati da radiazioni ionizzanti derivanti dal normale funzionamento dell'impianto</i> | 6 |
| Art. 4 <i>Esclusioni</i> | 7 |
| Art. 5 <i>Controllo del livello di radioattività</i> | 7 |
| Art. 6 <i>Variazioni nella Legislazione</i> | 7 |
| SEZIONE “B” – DANNI CONVENZIONALI | 8 |
| Art. 1 <i>Oggetto dell'Assicurazione</i> | 8 |
| Art. 2 <i>Soggetti non considerati Terzi</i> | 8 |
| Art. 3 <i>Esclusioni</i> | 8 |
| Art. 4 <i>Estensione Territoriale</i> | 8 |

DEFINIZIONI [DEF]

| | |
|---------------------------|--|
| Assicurazione | Il contratto di assicurazione |
| Polizza | Il documento che prova e regola l'assicurazione |
| Contraente | Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e riveste la qualifica di "esercitante" dell'impianto nucleare |
| Assicurato | Il soggetto la cui responsabilità è coperta dal presente contratto |
| Società | La Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che ha assunto la presente assicurazione |
| Premio | La somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte delle garanzie da essa prestate a termini della presente assicurazione |
| Rischio | La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne |
| Impianto | L'impianto nucleare ai sensi dell'art. 1 lettera b) della Legge 31 dicembre 1962 n. 1860 nel testo modificato con D.P.R. maggio 1975 n. 519, identificato nel contratto assicurato, con le relative apparecchiature e mezzi usati per il suo funzionamento |
| Incidente nucleare | L'incidente così definito nell'art. 1 lettera a) della Legge 1860/62 e del Decreto Presidenziale n. 519/75 |
| Sinistro | Il verificarsi del fatto dannoso per cui è prestata l'assicurazione |
| Danni corporali | Danni dai quali derivino morte o lesioni personali |
| Danni materiali | Danni dai quali derivino distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati |
| Massimale | La massima esposizione della Società stabilita a titolo di risarcimento per il rischio assicurato dalla presente assicurazione |
| Franchigia | La parte di danno non espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato |
| Scoperto | La parte di danno espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato |

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA]

applicabili sia alla sezione "A" che alla sezione "B"

DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI

Art. 1 DURATA DELL'ASSICURAZIONE – PROROGA - DISDETTA

La presente polizza ha durata di un anno, con decorrenza dalle ore 24.00 del 31 dicembre 2022 e scadenza alle ore 24.00 del 31 dicembre 2023; a tale data la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

E' altresì facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente Assicurazione, limitatamente al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo 180 (centottanta) giorni. La Società s'impegna a prorogare l'Assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dall'inizio della proroga.

La disdetta, per essere valida, deve essere notificata a mezzo ufficiale giudiziario, entro il termine di almeno tre mesi, al Ministro dello Sviluppo Economico e al Ministero della Transizione Ecologica, a cura della Parte che esercita il recesso.

Art. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno 31 dicembre 2022.

Il Contraente è tenuto al pagamento del primo premio entro le ore 24 del 31 marzo 2023.

Se il Contraente non paga entro tali termini, la Società può sospendere l'assicurazione con il preavviso di tre mesi, notificando la sospensione dell'assicurazione, a mezzo ufficiale giudiziario ed entro lo stesso termine di tre mesi, al Ministro dello Sviluppo Economico e al Ministero della Transizione Ecologica.

Nel caso in cui, tuttavia, il Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a causa di un'inadempienza della Società che, in conformità con quanto disposto dall'Art. 48/bis del DPR 602/73 e s.m.i., abbia reso impossibile il regolare pagamento del premio, la garanzia assicurativa manterrà piena efficacia a condizione che il Contraente, nei termini previsti per il pagamento del premio, abbia formalmente reso nota tale circostanza. In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere nulla osta al pagamento rilasciato dall'agente della riscossione e il Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i quindici giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.

Art. 3 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta; le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE – VARIAZIONI DI RISCHIO

Qualora nel corso del contratto, si verificano variazioni che modificano il rischio, anche se disposte dalle Autorità competenti, il Contraente deve darne immediata comunicazione per iscritto all'Assicuratore fornendogli tutti gli elementi atti alla valutazione del rischio stesso. In particolare il Contraente è tenuto a comunicare qualsiasi variazione concernente:

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore
del POLITECNICO DI MILANO**

- a) la licenza di esercizio o, in mancanza di questa, l'autorizzazione o il nulla osta per la costruzione dell'impianto rilasciati dalle Autorità competenti nonché i rapporti da esse redatti a tale fine;
- b) gli schemi di costruzione ed i rapporti di sicurezza dell'impianto richiesti dalle suddette Autorità;
- c) i programmi di attività dell'impianto e le relative norme di esercizio;
- d) il codice disciplina valevole per tutte le persone trovantisi nel recinto dell'impianto, anche occasionalmente.

Se la modificazione implica aggravamento di rischio, si applicherà il disposto dell'art. 1898 codice civile, con le seguenti modifiche:

- il recesso avrà effetto decorsi tre mesi dalla comunicazione data dall'Assicuratore al Contraente con lettera raccomandata e notificata al Ministro dello Sviluppo Economico e al Ministero della Transizione Ecologicaa mezzo di ufficiale giudiziario;
- la Società che, in forza della legge, abbia soddisfatto le ragioni di danneggiati da incidenti nucleari verificatisi prima che siano decorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, avrà diritto di rivalersi sul Contraente degli importi pagati, nel rapporto previsto nell'ultimo comma del citato articolo.

Analogamente a quanto sopra verranno regolate le conseguenze delle dichiarazioni a carico del Contraente a norma degli artt. 1892 e 1893 codice civile.

Art. 5 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

La Società è tenuta al pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo. 3 della Legge 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di garantire la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto.

Qualora la Società non adempia agli obblighi di cui sopra, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della Legge 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA

In caso di interpretazione dubbia delle clausole di polizza, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole Contraente e/o all'Assicurato.

Art. 7 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente deve comunicare alla Società l'esistenza o la stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio al quale si riferisce la presente assicurazione. La Società, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, può recedere dal contratto, con preavviso di 15 (quindici) giorni.

Art. 8 RECESSO DAL CONTRATTO

La Società può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di tre mesi. La comunicazione di disdetta, entro lo stesso termine, dovrà essere notificata al Ministro dello Sviluppo Economico e al Ministero della Transizione Ecologicaa mezzo di ufficiale giudiziario. In questo caso compete al Contraente il rimborso della quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto delle imposte e di ogni altro onere di carattere tributario.

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore
del POLITECNICO DI MILANO**

Art. 9 SURROGA DELLA SOCIETÀ

L'Assicuratore è surrogato, sino a concorrenza delle somme pagate, in tutti i diritti spettanti al Contraente nei confronti di altri responsabili di un sinistro.

A domanda dell'Assicuratore, le predette surroghe dovranno essere confermate anche con atto scritto.

Art. 10 ONERI FISCALI

Le imposte e gli oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato dall'Assicuratore.

Art. 11 FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza, è competente, a scelta del Contraente, il Foro ove lo stesso ha sede.

Art. 12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le disposizioni di legge.

Art. 13 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi regolamento (UE) 2016/679 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 14 COASSICURAZIONE E DELEGA

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente.

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote tra le diverse Società Assicuratrici indicate nella Scheda Offerta relativa alla presente assicurazione resta inteso che l'ammontare complessivo dei premi – nei termini disciplinati all'art. 2 - sarà versato interamente alla Società Delegataria che provvederà a dare quietanza complessiva dell'importo incassato.

In caso di sinistro la Società Delegataria (in appresso Società) gestirà e definirà direttamente con la Contraente/Assicurato la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, ferma restando la responsabilità solidale; la Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Sempre nel caso in cui l'Assicurazione fosse divisa per quote tra diverse Società, con la sottoscrizione della presente polizza, le Società Coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società Coassicuratrici.

Art. 15 CONTEGGIO DEL PREMIO

Il premio, al netto delle imposte governative vigenti, determinato in relazione alle dichiarazioni fornite dal Contraente a mezzo del questionario compilato in ogni sua parte è convenuto in forma forfetaria.

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 16 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE – DENUNCIA DEL SINISTRO

Il Contraente deve fare denuncia di ciascun sinistro, preceduta da telegramma per i sinistri mortali o di notevole gravità, entro tre giorni dal fatto o dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro.

Il Contraente deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se l'Assicuratore lo chiede, ad un componimento amichevole.

Art. 17 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI E PERITALI

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome del Contraente - che in ogni caso è tenuto al rispetto di quanto previsto dalle norme di contabilità dello Stato e dal Regio Decreto 30 ottobre 1933 n. 1611 - la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali e tecnici. Ha altresì la facoltà di provvedere per la difesa del Contraente in sede penale, sino all'esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione di danneggiati.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratore e Contraente in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese incontrate dal Contraente per legali e tecnici che non siano da esso designati e non risponde di multe ed ammende, né delle spese di giustizia penale.

ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO [AC]

Alle “attività e/o competenze istituzionali” del Contraente e/o Assicurato si accompagnano le specifiche attività dipartimentali di ricerca. Nell’ambito della tecnologia nucleare, la ricerca e la formazione universitaria nascono intorno al primo reattore nucleare del Politecnico di Milano, spento dal 1979, che è comunque oggetto della presente copertura.

SEZIONE “A” – DANNI NUCLEARI

ART. 1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

In conformità con le condizioni generali della presente polizza, la Società assicura il rischio della responsabilità civile del Contraente a norma della Legge 31 dicembre 1962 n. 1860 modificata con D.P.R. 10 maggio 1975 n. 519, impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenuti, le somme che siano dovute a titolo di risarcimento dei danni per morte, lesioni personali e danneggiamento a cose in conseguenza di incidenti nucleari verificatisi nel periodo di validità del contratto, purchè tali pretese sono avanzate entro trenta anni dalla data dell’incidente nucleare in caso di morte o lesioni personali ed entro dieci anni dalla data dell’incidente nucleare in caso di ogni altro danno nucleare, nonché a titolo di interessi e spese.

ART. 2 LIMITI DI RISARCIMENTO

La Somma di

€ 10.000.000,00 (diecimilioni di Euro)

costituisce l’esborso massimo della Società a titolo risarcimento in relazione al rischio assicurato.

Tale somma comprende tutti i risarcimenti a carico della Società per incidenti nucleari verificatisi nel corso dell’assicurazione prestata col presente contratto o con altri anteriormente o successivamente stipulati per gli stessi rischi, indipendentemente dal momento in cui sono state avanzate richieste di risarcimento o notificati atti giudiziari.

La predetta somma si ridurrà automaticamente dopo ogni pagamento in misura pari all’importo pagato e ciò fino al totale esaurimento della somma stessa. Da tale momento l’obbligo della Società si intenderà cessato, ancorché non sia scaduto il periodo di assicurazione. La ricostituzione della somma assicurata potrà, tuttavia, formare oggetto di nuove pattuizioni.

Gli interessi e le spese di cui all’art. 20, primo comma della Legge 31 dicembre 1962 n. 1860 modificata con D.P.R. 10 maggio 1975 n. 519, sono a carico della Società in aggiunta alla somma assicurata a titolo di risarcimento, fino a concorrenza di un importo massimo – salvo pattuizione speciale – pari al 10% (dieci per cento) della somma assicurata stessa o di quella inferiore che risulterà disponibile in base alla disposizione di cui al precedente paragrafo.

ART 3 DANNI PROVOCATI DA RADIAZIONI IONIZZANTI DERIVANTI DAL NORMALE FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO

Per danni provocati da radiazioni ionizzanti derivanti dal normale funzionamento dell’impianto, la Società provvederà al risarcimento del danno, ma avrà il diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme che abbia pagato a tale titolo. Il risarcimento dei danni di cui al presente articolo non potrà essere effettuato senza l’intervento del Contraente.

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore
del POLITECNICO DI MILANO**

Sono danni provocati da radiazioni ionizzanti derivanti dal normale funzionamento dell'impianto, quelli che - malgrado l'Esercente abbia adottato tutte le cautele necessarie secondo i dettami della tecnica prescritti ed abbia altresì posto in essere tutte le misure di prevenzione prescritte per l'attività nucleare – si verifichino per il fatto dello svolgimento normale di tale attività, cioè senza intervento di altri fatti dovuti anche a condotta negligente o imprudente o ad imperizia di un dipendente o da sua inosservanza di regolamenti.

ART. 4 ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione:

- a) i danni cagionati da combustibili nucleari, prodotti o rifiuti radioattivi che si trovino fuori dell'impianto se l'incidente nucleare si verifica durante un trasporto o durante un deposito nel corso del trasporto, o se l'incidente stesso è causato da combustibili nucleari, prodotti o rifiuti radioattivi perduti, abbandonati o rubati nel corso di un trasporto;
- b) i danni comunque ed a chiunque causati in relazione diretta con un'attività a fini militari e con i prodotti di tale attività;
- c) i danni causati da combustibili nucleari, prodotti o rifiuti radioattivi dopo il loro smaltimento (per tale intendendosi la sistemazione dei medesimi in modo definitivo) a seguito di operazioni di regolare evacuazione dall'impianto.

Non sono inoltre a carico della Società le multe, le ammende e le cauzioni di qualsiasi genere.

ART. 5 CONTROLLO DEL LIVELLO DI RADIOATTIVITÀ

Il Contraente deve tenere in efficienza un adeguato sistema di controllo del livello di radioattività e conservare un'accurata documentazione contenente tutti i dettagli relativi a tali controlli.

Il Contraente accorda alla Società la facoltà di ispezionare, anche a mezzo di tecnici da esso incaricati, l'impianto allo scopo di controllare i livelli di radioattività esistenti nell'impianto stesso, nonché di prendere visione della documentazione di cui al primo comma, fermo restando che l'esercizio di tale facoltà non diminuisce gli impegni e gli obblighi assunti dal Contraente.

ART. 6 VARIAZIONI NELLA LEGISLAZIONE

Qualora nel corso del contratto , vengano modificate le Leggi e le altre norme che regolano la responsabilità e/o il risarcimento del danno derivante dal rischio oggetto della presente assicurazione, le Parti avranno la facoltà di recedere dal contratto o di chiedere la revisione delle condizioni pattuite all'atto della sua stipulazione o successivamente concordate, ma comunque prima dell'entrata in vigore delle suddette modificazioni.

In difetto di accordo, entro trenta giorni dalla richiesta di revisione, l'assicurazione potrà essere sospesa con preavviso di tre mesi. La sospensione sarà formalizzata mediante lettera raccomandata, diretta all'altra Parte contrattuale e con notificazione a mezzo ufficiale giudiziario al Ministro dello Sviluppo Economico e al Ministero della Transizione Ecologica.

SEZIONE “B” – DANNI CONVENZIONALI

ART. 1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente fino a concorrenza dei massimali convenuti in

€ 500.000,00 (cinquecentomila) per ogni sinistro con il limite di

€ 50.000,00 (cinquantamila) per ogni danno a persone e di

€ 25.000,00 (venticinquemila) per ogni danno a cose

per quanto Esso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamento a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’esercizio dell’impianto identificato nel presente contratto.

ART. 2 SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI

Ai fini della presente assicurazione, non sono considerati terzi:

- a) gli Amministratori del Contraente;
- b) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con il Contraente, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; nonché le persone che, indipendentemente dall’esistenza di un qualsiasi rapporto con il Contraente, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione anche non manuale all’attività esercitata dal Contraente stesso

ART. 3 ESCLUSIONI

L’assicurazione non comprende i danni:

- a) alle cose che il Contraente abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo nell’impianto in quanto destinate all’esercizio stesso;
- b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- c) causati dai radioisotopi ceduti o smerciati, che non si trovino nell’impianto;
- d) derivanti da interruzione, sospensione od oscillazione di tensione nonché alle cose degli utenti, quando l’impianto sia destinato alla produzione di energia elettrica;
- e) conseguenti ad inquinamento dell’atmosfera, esalazioni fumogene o gassose; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

ART. 4 ESTENSIONE TERRITORIALE

L’assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.